



## Cosa dice **la legge?**

### *Al personale e ai gerenti si ricorda che...*

- Nei commerci, nei negozi e negli esercizi pubblici del Cantone è **vietata** la vendita e il consumo di bevande alcoliche ai minori di 18 anni.

(Art. 23 Lear e art. 51 LSan<sup>1</sup>, art. 41 Legge federale bevande distillate per commercio al minuto e in caso di ripetuta infrazione art. 219 Codice penale)

- Nel punto vendita deve essere collocato un cartello ben visibile sul quale, con una scrittura chiara e leggibile, si specifica il divieto di consegnare bevande alcoliche a bambini e giovani. Vi si deve anche menzionare l'età minima per la consegna. (Art. 11 cpv. 1 e 2 Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr))

- Il gerente deve mettere a disposizione della clientela almeno **tre bevande analcoliche** ad un **prezzo inferiore**, per la medesima quantità, di quello della bevanda alcolica più economica.

(Art. 24 cpv. 1 Lear)

### *Alle autorità comunali si ricorda che...*

- Il municipio può rilasciare al gerente permessi speciali della durata massima di tre mesi, da utilizzare in maniera consecutiva, per la vendita di cibi e di bevande in occasioni straordinarie segnatamente manifestazioni ricreative.

(Art. 30 cpv 1 e 2 Lear)

- Il municipio vigila sul rispetto delle disposizioni legali e delle condizioni di rilascio.

(Art. 31 Lear)

- È vietata la vendita di bevande alcoliche ad un prezzo fisso indipendente dalla quantità offerta (**happy-hour e 2x1**), la distribuzione di bevande alcoliche a favore di persone minorenni, come premio per la vincita di giochi organizzati, quali tombole, lotterie, ruote della fortuna, riffe, pesche di beneficenza o altri giochi analoghi e l'impiego di personale il cui scopo è quello di incentivare il maggior consumo di bevande alcoliche.

(Ar. 25 Lear)

- La pubblicità per le bevande distillate (alcol etilico in tutte le sue forme) è vietata in occasione di **manifestazioni** cui partecipano soprattutto fanciulli e adolescenti o che sono organizzate principalmente per loro. (Art. 42b cpv. 3 lett. e Legge federale sulle bevande distillate (Lalc) e art. 11 cpv. 3 ODerr)

<sup>1</sup> **LEAR:** legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione  
**LSAN:** legge sanitaria

## **Sanzioni** previste dalla legge

### *Per il personale addetto alla vendita e per i gerenti...*

- Conformemente all'art. 51 LSan, nei commerci, nei negozi e negli esercizi pubblici del Cantone è vietata la vendita e il consumo di bevande alcoliche ai minori di 18 anni. In caso di violazione di questa disposizione, il contravventore potrà essere punito con una multa **fino a fr. 100'000.-** (art. 95 cpv. 1 LSan). Le infrazioni intenzionali gravi sono punite con una multa fino a fr. 500'000.- (art. 95 cpv. 2 LSan).

- Le infrazioni alla Lear, in particolare il fatto di servire bevande alcoliche alle persone di età inferiore ai 18 anni, sono punite con una **multa da un minimo di fr. 200.- ad un massimo di fr. 40'000.-** (art. 44 cpv. 1 e cpv. 2 Lear). Le infrazioni di lieve gravità sono punibili con l'ammonimento (art. 43 Lear).

- **Le persone punibili sono il gerente o chi lo sostituisce** (art. 44 cpv. 3 lett. a Lear) e il cliente quando non si attiene ai divieti stabiliti dalla Lear o alle ingiunzioni del gerente (art. 44 cpv. 3 lett. b Lear). L'autorizzazione è revocata in caso di ripetuta trasgressione preceduta da misure sanzionatorie (art. 45 lett. b Lear).

- **Gli avventori che, negli esercizi alberghieri e della ristorazione, comprano bevande alcoliche per conto di persone di età inferiore ai 18 anni sono punibili per legge.**

(art. 23 cpv. 2 Lear e art. 44 cpv. 3 lett. b Lear).

**Nota:** In ambito di protezione dei minori dal consumo di alcol le competenze e basi legali si trovano sia nella Lear, sia nella Legge sanitaria per i negozi e commerci che non rientrano nel campo di applicazione della Lear. La legge sanitaria permette di intervenire nei confronti dei gestori di stazioni di servizio, chioschi, edico-

le... che sono escluse dal campo di applicazione della Lear. La Lear, che si applica unicamente agli esercizi alberghieri e della ristorazione, prevede già un divieto di servire bevande alcoliche destinate a persone di età inferiore ai 18 anni (art. 23 cpv. 2 lett. b Lear). La LSan, che si applica ai negozi e commerci che non rientrano nel campo di applicazione della Lear (come ad esempio i gestori di stazioni di servizio, chioschi, edicole...) contiene anch'essa una disposizione simile. È infatti previsto che nei commerci, nei negozi e negli esercizi pubblici del Cantone è vietata la vendita e il consumo di bevande alcoliche ai minori di 18 anni (art. 51 LSan).

### *Per gli organizzatori di feste, eventi e manifestazioni...*

- Le infrazioni alla Lear, in particolare il fatto di servire bevande alcoliche alle persone di età inferiore ai 18 anni, sono punite con una **multa da un minimo di fr. 200.- ad un massimo di fr. 40'000.-** (art. 44 cpv. 1 e cpv. 2 Lear). Le infrazioni di lieve gravità sono punibili con l'ammonimento (art. 43 Lear).

- **Le persone punibili sono il gerente o chi lo sostituisce** (art. 44 cpv. 3 lett. a Lear) e il cliente quando non si attiene ai divieti stabiliti dalla Lear o alle ingiunzioni del gerente (art. 44 cpv. 3 lett. b Lear).

L'autorizzazione è revocata in caso di ripetuta trasgressione preceduta da misure sanzionatorie (art. 45 lett. b Lear).

- **Gli avventori che, negli esercizi alberghieri e della ristorazione, comprano bevande alcoliche per conto di persone di età inferiore ai 18 anni sono punibili per legge.**

(art. 23 cpv. 2 Lear e art. 44 cpv. 3 lett. b Lear).

# TABACCO

## Cosa dice **la legge?**



### *Al personale e ai gerenti si ricorda che...*

• In Ticino la distribuzione e la vendita di tabacco e dei suoi derivati a giovani minori di 18 anni è **vietata** dal 1. settembre 2013. Per quanto riguarda i distributori automatici di sigarette, a partire dal 1. giugno 2014 questi devono essere dotati di sistemi di controllo idonei a garantire il rispetto del divieto.

(Art. 5, 6 e 10 Regolamento concernente la protezione contro il fumo).

• I responsabili dei luoghi di distribuzione e di vendita di tabacco e dei suoi derivati devono **esporre in modo chiaro e ben visibile** un avviso di divieto di vendita di tabacco ai giovani minori di 18 anni, che verrà loro fornito gratuitamente tramite l'Ufficio del medico cantonale.

(Art. 7 cpv. 1 Regolamento concernente la protezione contro il fumo)

• I responsabili dei luoghi di distribuzione e di vendita di tabacco e dei suoi derivati, come pure di quelli che ospitano i distributori automatici, sono tenuti a **istruire il personale di vendita e i gerenti sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento**.

(Art. 7 cpv. 2 Regolamento concernente la protezione contro il fumo)

• A scopo preventivo e informativo, l'Ufficio del medico cantonale può ordinare test d'acquisto impiegando giovani minori di 18 anni nonché organizzare campagne d'informazione, eventualmente avvalendosi di associazioni attive nel settore.

(Art. 7 cpv. 3 Regolamento concernente la protezione contro il fumo)

• **È vietato fumare nei locali chiusi accessibili al pubblico o adibiti a luoghi di lavoro per più persone.** Sono in particolare luoghi accessibili al pubblico: i luoghi di svago e culturali; gli spazi adibiti a fiere e mostre; tutte le strutture dove si svolgono attività per e con i minorenni. Il divieto si estende pure agli spazi pubblici accessori dei luoghi accessibili al pubblico quali ad esempio atri, corridoi, foyer e servizi igienici. Sono considerati spazi aperti gli spazi che presentano un'apertura direttamente verso l'esterno di almeno la metà del perimetro della struttura (l'apertura del soffitto non è presa in considerazione); tende, gazebo, vetrate, terrazze, porticati e altre strutture analoghe sono considerati spazi chiusi se non rispondono a questi requisiti.

(Art. 2 Regolamento concernente la protezione contro il fumo)

• **La pubblicità per i prodotti del tabacco** e per gli articoli per fumatori con succedanei del tabacco rivolta espressamente ai giovani di età inferiore ai 18 anni (giovani) **è vietata**. Segnatamente è vietata la pubblicità: nei luoghi frequentati principalmente da giovani; su giornali, riviste o altre pubblicazioni destinati principalmente ai giovani; su materiali scolastici (cartelle, astucci, penne stilografiche, ecc.); mediante oggetti pubblicitari consegnati gratuitamente ai giovani quali magliette, cappellini, banderuole, palloni da spiaggia; su giocattoli; mediante consegna gratuita di prodotti del tabacco e di articoli per fumatori con succedanei del tabacco a giovani; in occasione di manifestazioni culturali, sportive o di altro genere frequentate principalmente da giovani.

(Art. 18 Ordinanza sui prodotti del tabacco e gli articoli per i fumatori con succedanei del tabacco (OTab))

## **Sanzioni** previste dalla legge

### *Per il personale addetto alla vendita e per i gerenti...*

• Conformemente all'art. 5 del Regolamento concernente la protezione contro il fumo, la distribuzione e la vendita di tabacco e dei suoi derivati a giovani minori di 18 anni **è vietata** (cpv. 1). Il personale di vendita è tenuto a controllare l'età del cliente, esigendo la presentazione di un documento di identità ufficiale, qualora vi fossero dubbi sull'età dello stesso (cpv. 2).

• In caso di violazione di questa disposizione, il contravventore potrà essere punito con una **multa fino a fr. 100'000.-** (art. 95 cpv. 1 LSan). Le infrazioni intenzionali gravi sono punite con una multa fino a fr. 500'000.- (art. 95 cpv. 2 LSan).

• In caso di violazione del **divieto di fumare in locali chiusi** oltre all'utente dei locali può essere pure punito il gestore della struttura medesima.

(Art. 9 cpv. 1 Regolamento concernente la protezione contro il fumo)

### *Per gli organizzatori di feste, eventi e manifestazioni .....*

• Conformemente all'art. 5 del Regolamento concernente la protezione contro il fumo, la distribuzione e la vendita di tabacco e dei suoi derivati a giovani minori di 18 anni **è vietata** (cpv. 1). Il personale di vendita è tenuto a controllare l'età del cliente, esigendo la presentazione di un documento di identità ufficiale, qualora vi fossero dubbi sull'età dello stesso (cpv. 2).

• In caso di violazione di questa disposizione, il contravventore potrà essere punito con una **multa fino a fr. 100'000.-** (art. 95 cpv. 1 LSan). Le infrazioni intenzionali gravi sono punite con una multa fino a fr. 500'000.- (art. 95 cpv. 2 LSan).

• In caso di violazione del divieto di fumare in locali chiusi oltre all'utente dei locali può essere pure punito il gestore della struttura medesima.

(Art. 9 cpv. 1 Regolamento concernente la protezione contro il fumo)

• In caso di violazione del divieto di vendita e distribuzione di tabacco e dei suoi derivati a minori di 18 anni sono punibili il titolare della ditta o i suoi rappresentanti, il gerente e il personale di vendita così come i clienti e gli avventori.

(Art. 9 cpv. 2 Regolamento concernente la protezione contro il fumo)



Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento della sanità e della socialità  
Dipartimento delle istituzioni



ASSOCIAZIONE SVIZZERA  
NON FUMATORI ASN